



REGOLAMENTO INTERNO
dell'Associazione Culturale di Studi Storici

ASSOCIAZIONE NAPOLEONICA D'ITALIA

Titolo 1 **Soci**

Art. 1

Per essere accolti nell'Associazione bisogna aver presentato domanda di ammissione secondo modulo predisposto dall'Associazione stessa. Il modulo di adesione deve essere ricevuto dal Consigliere Segretario.

Art. 2

Alla prima riunione del Consiglio Direttivo il Segretario porterà la domanda in seduta per l'approvazione della domanda di ammissione. Il Consiglio Direttivo potrà in questa sede richiedere la presenza ed il parere di ogni socio che sia a conoscenza di informazioni riguardanti i requisiti morali e sociali del richiedente.

La domanda verrà approvata o respinta con le stesse procedure in vigore per tutte le votazioni del Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Consiglio Direttivo è insindacabile e il richiedente non può ripresentare domanda di ammissione per l'anno stesso anche se potrà presentarla l'anno successivo.

Art. 3

Sarà compito del Consigliere Segretario informare in forma scritta dell'esito dell'ammissione il facente richiesta.

Nel caso di accoglimento della richiesta il neo socio verrà iscritto nel registro dei soci dopo

aver regolarizzato la sua situazione con il pagamento della quota annuale.

Art. 4

Compito del Consiglio Direttivo è controllare che i Soci non assumano comportamenti lesivi della dignità e dell'onore dell'Associazione e che vengano mantenuti dagli stessi soci quei requisiti morali e sociali che hanno permesso l'accoglimento delle domande.

Art. 5

Il Consiglio Direttivo, su richiesta scritta di un consigliere o di almeno tre soci, ha il diritto di analizzare le posizioni dei soci che con il loro comportamento, dichiarazioni pubbliche, azioni e quant'altro possono aver danneggiato l'immagine dell'Associazione e di prendere i provvedimenti del caso.

Art. 6

I provvedimenti disciplinari sono:

- a) Richiamo scritto in cui si invita il socio a non assumere più atteggiamenti o comportamenti lesivi della dignità dell'Associazione;
- b) Sospensione dal rango di socio per un periodo non superiore a mesi sei con decadenza da cariche e dal diritto di votare in assemblea;
- c) Decadenza dalla carica in via definitiva
- d) Decadenza dal rango di socio in via definitiva con cancellazione dal registro dei soci.

Tali provvedimenti vanno proposti e approvati dal Consiglio Direttivo con le stesse procedure in vigore per tutte le votazioni del Consiglio Direttivo.

Successivamente il provvedimento, con descrizione delle motivazioni, deve essere comunicato dal Segretario in forma scritta all'interessato.



Art. 7

Ogni socio ha diritto di richiedere in forma scritta la sospensione di un provvedimento disciplinare riguardante se medesimo e una riunione del Consiglio Direttivo.

A questa riunione il socio oggetto del provvedimento potrà intervenire per presentare le sue giustificazioni che dovranno essere valutate dal Consiglio e potranno essere accolte e portare ad una modifica del provvedimento.

Art. 8

Nel caso di provvedimento di decadenza dal rango di socio, e solo in questo caso, se dopo la riesamina del provvedimento da parte del Consiglio dovesse permanere il provvedimento di decadenza, il socio può richiedere che la sua posizione sia rivista in sede di assemblea dei soci.

Fino alla convocazione della prima assemblea rimane in vigore comunque un provvedimento di sospensione automatico.

Art. 9

Ogni socio è tenuto a pagare la quota associativa entro il 10 del mese di Febbraio di ogni anno. Il socio che non effettua il pagamento entro la data prevista incorre automaticamente, cioè senza necessità di una decisione del Consiglio, in una sospensione del suo ruolo di socio fino alla regolarizzazione della sua posizione.

Superato un periodo di sei mesi se il socio non avrà regolarizzato la sua posizione decadrà dal rango di socio e dovrà rifare domanda di ammissione all'associazione.

Art. 10

La quota associativa è fissata dal Consiglio Direttivo e riportata all'interno del Bilancio Preventivo per l'anno in esame (vedi titolo 4 Documenti Attività Societaria).

Art. 11

Un socio fondatore od ordinario può decadere dal rango di socio o per effetto di un provvedimento disciplinare o per sua dimissione.

Un socio onorario decade se al termine dell'anno non è rinnovato dal Consiglio Direttivo.

Art. 12

Un socio decaduto dai ranghi può essere riammesso tra i soci in qualunque momento dopo che ne abbia fatto domanda e questa abbia ricevuto parere favorevole dal Consiglio Direttivo

Titolo 2

Assemblea

Art. 13

L'Assemblea Generale dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Consiglio Direttivo.

L'invito di convocazione dell'assemblea deve essere notificato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione mediante avviso scritto. Esso dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché l'ordine del giorno della stessa.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente, o in sua vece dal Vicepresidente, su richiesta scritta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto

Art. 14

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente o in sua assenza dal VicePresidente o in sua assenza dal Consigliere Segretario.

E' compito del presidente o di chi ne fa le veci regolare il diritto di intervento.



Art. 15

Il Presidente coadiuvato dal Segretario avrà il compito:

- a) di verificare l'esistenza del numero legale;
- b) controllare la regolarità delle deleghe;
- c) redigere il verbale della riunione che dovrà essere firmato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, e controfirmato dal Segretario.

In assenza del Segretario tali compiti verranno esplicitati dal Consigliere Tesoriere e in mancanza di questo da uno qualsiasi dei Consiglieri presenti.

I verbali delle riunioni devono essere mantenuti dal Segretario per almeno cinque anni.

Art. 16

Ogni votazione dell'assemblea è palese, salvo che l'assemblea, su proposta del Presidente o di un decimo dei presenti deliberi che abbia luogo per scrutinio segreto e salve le disposizioni per l'elezione del Presidente.

Ogni proposta è approvata con la maggioranza del voto favorevole dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio.

Titolo 3
Presidente

Art. 17

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo. La carica ha durata triennale e decade il 31 Dicembre del terzo anno. Le elezioni presidenziali avranno luogo nel mese di Gennaio

Art. 18

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Si può candidare alla carica di Presidente qualunque socio fondatore o ordinario.

Il Presidente uscente può ricandidarsi senza alcuna limitazione al numero di candidature successive.

La candidatura deve essere presentata all'Assemblea pubblicamente.

In assenza del candidato può essere presentata da un suo delegato con lettera scritta che verrà letta in Assemblea.

Art. 19

Il voto dell'Assemblea è a scrutinio segreto. Compito del presidente uscente assistito dal Segretario uscente sarà la raccolta dei voti segreti per mezzo di schede su cui riportare un unico nome di candidato.

Il Segretario assicurerà la regolarità del voto e il pareggio fra il numero delle schede e il numero degli aventi diritto al voto in presenza od in delega.

Successivamente gli stessi stileranno una classifica dei candidati in ordine di numero di preferenze. Il candidato che abbia raggiunto la metà + uno dei votanti risulterà essere il nuovo Presidente.

Se nessuno dei candidati dovessero avere raggiunto il quorum richiesto si procederà al ballottaggio tra i due candidati aventi il numero maggiore di preferenze e risulterà eletto colui che avrà la maggioranza dei voti.

Il ballottaggio avverrà nella stessa Assemblea.

Art. 20

Il Segretario redigerà il verbale dell'Assemblea riportando i nomi dei candidati e i risultati della votazione e conserverà accuratamente le schede fino alla successiva elezione.

Art. 21

Il Presidente eletto, entro due settimane dalla sua elezione dovrà presentare, pena il decadimento dalla carica, la lista dei soci componenti il Consiglio Direttivo con i relativi incarichi.



Titolo 4 Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, o in sua assenza dal VicePresidente, almeno una volta ogni due mesi secondo un ordine del giorno determinato dal Presidente stesso o dal VicePresidente in sua assenza.

L'adunanza è da ritenersi valida se vi sono la metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo di persona.

Art. 23

L'assemblea sarà presieduta dal Presidente o in sua assenza dal VicePresidente o in sua assenza dal Consigliere Segretario.

Tutti i soci possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di intervento se non autorizzato dal Presidente il Consiglio Direttivo.

E' compito del Presidente o di chi ne fa le veci regolare il diritto di intervento.

Art. 24

Il Segretario avrà il compito:

- a) di verificare l'esistenza del numero legale;
- b) la presenza di valide giustificazioni per i Consiglieri assenti e in mancanza di quelle lo farà presente al Presidente per i provvedimenti;
- c) redigere il verbale della riunione che dovrà essere firmato dal presidente, o in sua assenza dal vice presidente, e controfirmato dal Segretario.

In assenza del Segretario tali compiti verranno esplicitati dal Consigliere Tesoriere e in mancanza di questo da uno qualsiasi dei consiglieri presenti.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo delibera sempre con voto palese a meno che non richiesto esplicitamente da un Consigliere che dovrà

giustificare tale richiesta. La decisione se votare con voto palese o segreto spetterà unicamente al Presidente.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, decide l'ordine di votazione chiamando per nome i Consiglieri e chiedendo loro di esprimere il voto.

Ogni proposta è approvata con la maggioranza del voto favorevole dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente varrà il doppio.

Titolo 5 Documenti Attività Societaria

Art. 26

Il Quadro delle Attività è quel documento programmatico con scadenza annuale che definisce le attività nelle quali l'Associazione vuole impegnarsi per l'anno in corso.

Il Quadro riporta anche l'organigramma con il numero dei consiglieri responsabili per le attività in numero massimo di sei.

Art. 27

Il Quadro è compilato dal Consiglio Direttivo cogliendo quanto più possibile i suggerimenti e le proposte di tutti i soci, ed inviato con comunicazione scritta presentato dal Presidente o da chi ne fa le veci, ai Soci entro il 15 Febbraio per conoscenza.

Art. 28

Il Quadro delle Attività può essere modificato dal Consiglio Direttivo in qualunque momento ma deve essere ripresentato ai Soci.

Art. 30

Il Bilancio Consuntivo è quel documento che definisce le entrate effettive e le uscite per le attività sostenute dall'Associazione nell'anno trascorso.

Allegato al Bilancio Consuntivo c'è la Relazione Annuale del Presidente che è un



rendiconto delle attività e dei risultati ottenuti dall'Associazione.

Il Bilancio è compilato dal Consiglio Direttivo e presentato dal Consigliere Tesoriere o da chi ne fa le veci all'assemblea generale dei soci.

Spetta al Presidente, o chi ne fa le veci, la presentazione del Rendiconto Annuale.

Art. 31

L'esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all'assemblea riunita per l'elezione del nuovo Consiglio prima che avvengano le procedure di presentazione dei candidati e quelle di elezione.

Art. 32

Il Bilancio Consuntivo riporta le entrate per natura delle entrate (quote associative, contributi, ricavi da vendita etc.) e le uscite per capitolo di spesa e/o attività.

Il Bilancio Consuntivo non necessita di approvazione anche se deve essere portato alla conoscenza dell'Assemblea dei Soci attraverso comunicazione scritta.